

PROCEDURA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

**Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento adottato dalla Consob
con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come
successivamente integrato e modificato**

***Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data
20 maggio 2021***

Indice

PREMESSA	4
1. <u>AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	4
2. <u>PRINCIPALI DEFINIZIONI</u>	4
3. <u>PRINCIPALI RUOLI E RESPONSABILITÀ</u>	7
<u>3.1 Comitato Parti Correlate (Comitato)</u>	7
<u>3.2 Direzione Affari Legali e Societari</u>	9
<u>3.3 Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari</u>	10
<u>3.4 Direzione Amministrazione Bilancio di Gruppo</u>	10
<u>3.5 Esponenti Aziendali</u>	10
<u>3.6 Presidio Operativo per la valutazione delle Operazioni con Parti Correlate (Presidio OPC)</u>	11
<u>3.7 Esperti Indipendenti</u>	11
4. <u>IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE/ESCLUSIONE (OPERAZIONI ESENTI)</u>	12
5. <u>IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE E DI MINORE RILEVANZA</u>	16
<u>5.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza</u>	16
<u>5.2 Operazioni di Minore Rilevanza</u>	18
6. <u>ITER PROCEDURALE</u>	18
<u>6.1 Fase Istruttoria Preliminare (comune a tutte le Operazioni con Parti Correlate)</u>	18
<u>6.2 Procedura per Operazioni di Maggiore Rilevanza</u>	21
<u>6.3 Procedura per Operazioni di Minore Rilevanza</u>	24
7. <u>OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE</u>	26
<u>7.1 Disciplina comune per Operazioni di Maggiore Rilevanza e per Operazioni di Minore Rilevanza</u>	26
8. <u>PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO</u>	26
9. <u>INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</u>	27
<u>9.1 Informativa Interna e al Pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza</u>	27
<u>9.2 Informativa interna e al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza</u>	28
<u>9.3 Informativa finanziaria periodica</u>	29

<u>9.4 Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014</u>	30
10. <u>DIFFUSIONE DELLE PROCEDURE</u>	30
11. <u>ITER PER MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE</u>	31
12. <u>PUBBLICAZIONE E VIGILANZA SULLE PROCEDURE</u>	31
<u>Allegato A</u>	32
<u>DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI</u>	32

PREMESSA

Consob ha adottato, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (modificata con successive delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 e **n. 21624 del 10 dicembre 2020**), ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, nonché degli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 (**TUF**), un regolamento recante principi e regole ai quali, *inter alia*, le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani devono attenersi “*al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate*” (**Regolamento**).

In data 24 settembre 2010 Consob ha altresì pubblicato la Comunicazione (n. DEM/10078683) contenente “*Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (**Comunicazione/Comunicazione Interpretativa**).

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura (**Procedura/Procedura OPC**), adottata dal Consiglio di Amministrazione di A.M.E. in attuazione delle disposizioni normative sopra indicate, descrive le regole, i ruoli, le responsabilità e le attività poste in essere da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (**A.M.E.** o **Società**) al fine assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere dalla Società stessa direttamente o per il tramite di Società Controllate (come di seguito definite).

La presente versione della Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. in data 20 maggio 2021, con parere favorevole del Comitato Parti Correlate, sostituisce la precedente versione adottata in data 25 novembre 2010.

2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, salvo ove diversamente specificato, si intendono per:

- 2.1 **Amministratori Coinvolti nell'Operazione: gli amministratori della Società che abbiano nell'Operazione un interesse proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società e tenuti ad astenersi sul voto relativo all'Operazione;**

- 2.2 **Amministratori Indipendenti:** gli amministratori della Società valutati come tali dal Consiglio di Amministrazione di A.M.E. in applicazione dei principi e dei criteri applicativi del Codice di *Corporate Governance*, cui la Società aderisce nonché in conformità alla Politica in materia di criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori quale approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- 2.3 **Amministratori Non Correlati:** gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte;
- 2.4 **Comitato/Comitato Parti Correlate:** il Comitato di cui al successivo Paragrafo 3.1;
- 2.5 **“Controllo”, “Controllo Congiunto”, “Influenza Notevole”, “Stretti Familiari”, “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”, Società Controllata”, “Società Collegata” e “Joint Venture”** hanno lo stesso significato loro attribuito nei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento CE n. 1606/2002 come meglio specificato nell'Allegato "A" che si acclude alla presente;
- 2.6 **Dirigente Preposto:** il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari dell'Emittente, ai sensi dell'art 154-*bis* del TUF;
- 2.7 **Registro Parti Correlate:** documento di cui al successivo Paragrafo 3.2 contenente i riferimenti delle Parti Correlate individuate secondo i criteri e le procedure previsti nel presente documento;
- 2.8 **Esponente Aziendale:** soggetto individuato ai sensi del successivo Paragrafo 3.5;
- 2.9 **Esperto/i Indipendente/i:** soggetto/i individuato/i ai sensi del successivo Paragrafo 3.7;
- 2.10 **Operazione/i con Parti Correlate (o Operazione/i):** le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento CE n. 1606/2002 come meglio specificato nell'Allegato "A" che si acclude alla presente;
- 2.11 **Operazioni Compiute per il Tramite di Società Controllate¹:** si intendono quelle operazioni che, per quanto compiute da una società controllata di A.M.E., italiana o estera, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o comunque sottoposta

¹ A tal fine si deve fare riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile (Paragrafo 7 della Comunicazione Interpretativa).

all'attività di direzione e coordinamento di A.M.E. (Controllate), siano riconducibili ad A.M.E. medesima in forza di un esame preventivo o di una approvazione da parte di quest'ultima (disciplinate sub Paragrafo 7);

- 2.12 **Operazioni Cumulate/Cumulo:** le operazioni che rispondono al criterio individuato al Paragrafo 5.1 e 6.1 2)(iii);
- 2.13 **Operazione/i di Maggiore Rilevanza:** le operazioni di cui al successivo Paragrafo 5.1;
- 2.14 **Operazione/i di Minore Rilevanza:** le operazioni di cui al successivo Paragrafo 5.2;
- 2.15 **Operazione/i Esenti:** le operazioni di cui al successivo Paragrafo 4;
- 2.16 **Operazione/i Esigue/di Importo Esiguo:** le operazioni di cui al successivo Paragrafo 4.1a);
- 2.17 **Operazione/i Infragruppo, Operazioni con e tra società Controllate e/o collegate:** le operazioni di cui al successivo Paragrafo 4;
- 2.18 **Operazione/i Ordinarie e Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard:** le operazioni di cui al successivo Paragrafo 4;
- 2.19 **Parti Correlate:** i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento CE n. 1606/2002 come meglio specificato nell'Allegato "A" che si acclude alla presente;
- 2.20 **Presidi Alternativi:** i presidi indicati nei successivi Paragrafo 6.2.3. e 6.3.3. da attivarsi qualora in relazione ad una determinata operazione, uno o più membri del Comitato non siano Amministratori Non Correlati;
- 2.21 **Presidio Operativo per la Valutazione delle Operazioni con Parti Correlate/Presidio OPC:** il comitato interno definito al successivo Paragrafo 3.6;
- 2.22 **Regolamento Emittenti:** il regolamento recante disposizioni in materia di emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni;
- 2.23 **Sindaci non Correlati:** i sindaci effettivi diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte;

- 2.24 **Soci non Correlati:** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nella Assemblea diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

3. PRINCIPALI RUOLI E RESPONSABILITÀ ²

3.1 Comitato Parti Correlate (Comitato)

(i) *Istituzione, nomina e composizione.*

- (a) Il Comitato, è istituito dal Consiglio di Amministrazione ed è composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti in numero minimo di tre, i quali, con riferimento a ciascuna Operazione devono altresì essere Amministratori Non Correlati³.

I componenti il Comitato Parti Correlate vengono nominati e possono essere revocati con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione in occasione della istituzione del Comitato nomina il Presidente del Comitato medesimo.

Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, la durata in carica dei componenti del Comitato Parti Correlate è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione del quale sono membri e la cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione determina l'immediata decadenza dalla carica di membri del Comitato Parti Correlate. Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.

- (b) Il Consiglio di Amministrazione può anche deliberare che le funzioni del Comitato Parti Correlate siano svolte da uno degli altri Comitati già costituiti al proprio interno, purché tale Comitato sia composto esclusivamente da tre Amministratori Indipendenti.
- (c) Qualora non siano presenti almeno tre Amministratori Indipendenti, ovvero qualora, in relazione ad una determinata Operazione, uno o più componenti del Comitato Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento a tale specifica Operazione (nel qual caso lo stesso o gli stessi dovranno informare tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione), il parere relativo a tale specifica Operazione, a tutela della correttezza sostanziale

² Restano fermi ulteriori compiti e responsabilità anche di altre funzioni aziendali citate nella presente Procedura.

³ Possono dover trovare applicazione i Presidi Alternativi di cui ai Paragrafo 6.2.3. e 6.3.3..

dell'Operazione, dovrà essere rilasciato dall'Amministratore Indipendente o dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale, ovvero da un Esperto Indipendente.

- (d) Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In questo caso il parere relativo a tale specifica Operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione stessa, dovrà essere rilasciato dal Sindaco o dai Sindaci non Correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, da un Esperto Indipendente nominato dal Comitato.

(ii) *Regolamento.*

Le regole di funzionamento del Comitato sono definite anche attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di uno specifico regolamento (**Regolamento CPC**).

(iii) *Funzioni e responsabilità.*

Il Comitato effettua tutte le attività previste dalla presente Procedura nonché dal Regolamento come eventualmente integrate dal Regolamento CPC, incluse le seguenti:

- a) esprime un parere preventivo rispetto alle delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto (i) l'adozione, la modifica e l'aggiornamento della Procedura ovvero (ii) proposte da sottoporre all'Assemblea della Società in merito a eventuali modifiche da apportare allo statuto della Società che il Consiglio di Amministrazione reputi necessarie per finalità connesse all'attuazione della Procedura;
- b) con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, esprime (prima dell'approvazione delle Operazioni medesime da parte del Consiglio di Amministrazione della Società o della Società Controllata che ponga in essere l'operazione o dell'Esponente Aziendale dotato in conformità al sistema di deleghe e poteri adottato dalla Società di poteri idonei al compimento dell'operazione medesima) un motivato parere non vincolante, da allegare al verbale della relativa riunione del Comitato, sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni (vedi Paragrafo 6.3);
- c) con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza: (i) è tempestivamente coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la

ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; (ii) esprime (prima dell'approvazione delle operazioni medesime da parte del Consiglio di Amministrazione) un motivato parere vincolante, da allegare al verbale della relativa riunione del Comitato, sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni (vedi Paragrafo 6.2);

- d) acquisisce informazioni, con cadenza almeno annuale, in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi dell'art. 4 della presente Procedura con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- e) verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza Ordinarie e Concluse a Condizioni di Mercato o Standard che siano comunicate al Comitato ai sensi di quanto previsto al successivo Paragrafo 4.1.f (iii);
- f) verifica l'indipendenza degli Esperti Indipendenti dallo stesso nominati in conformità alle previsioni del Paragrafo 3.7.

(iv) *Nomina di Esperti Indipendenti.*

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'Operazione, il Comitato Parti Correlate ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, anche attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions*. Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions* vengono trasmesse al Comitato Parti Correlate nei giorni precedenti la riunione del Comitato Parti Correlate medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

3.2 Direzione Affari Legali e Societari

La Direzione Affari Legali e Societari della Società (**DALS**), ferme le ulteriori attività descritte nella presente Procedura, tiene aggiornato il registro parti correlate istituito dalla Società, nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della presente Procedura (**Registro Parti Correlate**).

L'iscrizione nel, e l'aggiornamento del, Registro Parti Correlate è effettuata dalla DALS:

- (a) sulla base delle informazioni e della documentazione agli atti della Società, con il supporto della Dir. Amministrazione d'intesa con il Dirigente Preposto;

(b) sulla base, anche in relazione a specifici questionari, delle dichiarazioni scritte dei soggetti controllanti, degli amministratori, dei sindaci, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e degli altri soggetti che si qualificano come Parti Correlate della Società, in cui devono essere indicate anche le ulteriori Parti Correlate alla Società tramite tali soggetti (**Parti Correlate Indirette**).

Tutte le funzioni della Società e delle sue Controllate sono tenute a comunicare alla DALS le circostanze sopravvenute – quali, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di partecipazioni, la stipulazione di contratti o la revisione di contratti in essere – che possano comportare modifiche nel Registro Parti Correlate.

I soggetti controllanti, gli amministratori, i sindaci, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e gli altri soggetti che si qualificano come Parti Correlate della Società comunicano tempestivamente alla DALS qualsiasi variazione in merito alla configurabilità degli stessi, o delle rispettive Parti Correlate Indirette, quali Parti Correlate.

3.3 Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari è responsabile del coordinamento della presente Procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio semestrale abbreviato predisposte ai fini dell'attestazione ex art. 154-*bis* del TUF.

3.4 Direzione Amministrazione di Gruppo

La Direzione Amministrazione di Gruppo (**Dir. Amm**), ferme le ulteriori attività disciplinate nella presente Procedura, assicura il coordinamento dell'informativa contabile relativa alle Operazioni con Parti Correlate, con l'informativa di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento.

3.5 Esponenti Aziendali

Si identificano quali Esponenti Aziendali i Dirigenti operativi nell'ambito delle Direzioni Centrali e delle Direzioni Generali di *Business* della Società e i legali rappresentanti delle società Controllate, titolari, secondo quanto previsto dai regolamenti e dalle procedure della Società, di poteri di firma e/o deleghe di poteri.

Gli Esponenti Aziendali, ferme le ulteriori attività disciplinate nella presente Procedura, effettuano le verifiche preliminari funzionali a determinare se una data operazione si qualifichi o meno come Operazione con Parti Correlate, secondo le modalità indicate al successivo Paragrafo 6.

3.6 Presidio Operativo per la valutazione delle Operazioni con Parti Correlate (Presidio OPC)

Il Presidio OPC, è costituito dai seguenti referenti:

- Responsabile della DALS;
- Responsabile della Dir. Amm;
- Responsabile dell'Internal Audit;
- gli Esponenti Aziendali di volta in volta coinvolti nell'Operazione.

Il Presidio OPC, ferme le ulteriori attività disciplinate nella presente Procedura, determina, sulla base delle segnalazioni disciplinate al successivo Paragrafo 6, se una determinata operazione si qualifica come Operazione con Parti Correlate e, in caso positivo, avvia, se del caso, gli *iter* procedurali conseguenti ai sensi della presente Procedura.

Ogni segnalazione e comunicazione indirizzata al Presidio OPC deve essere inviata tramite il seguente indirizzo email: segreteria.societaria@mondadori.it.

3.7 Esperti Indipendenti

Ai fini della presente Procedura, per esperti indipendenti si intendono persone fisiche o giuridiche dotate di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto di interesse, che siano indipendenti e che non vertano in conflitto di interesse (**Esperti Indipendenti**).

L'indipendenza degli Esperti Indipendenti è valutata dal Comitato Parti Correlate tenendo conto delle relazioni indicate nel Paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento e, in particolare: le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli Esperti Indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente.

L'incarico di Esperto Indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'Operazione o Parti Correlate della Società o della controparte dell'Operazione.

L'Esperto Indipendente selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della relativa nomina, motivando le eventuali ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con la Società, i soggetti che eventualmente controllano la Società medesima, le Società Controllate o sottoposte

al comune controllo della Società e/o gli amministratori delle suddette società non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Nei casi in cui l'Esperto Indipendente agisca in veste di Presidio Alternativo secondo quanto previsto dai Paragrafi 6.2.3 o 6.2.4, si applicano, *mutatis mutandis*, le medesime previsioni relative all'organo che lo stesso sostituisce.

4. IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE/ESCLUSIONE (OPERAZIONI ESENTI)

4.1 Le disposizioni della Procedura non si applicano alle seguenti Operazioni con Parti Correlate:

- a) **Operazioni di Importo Esiguo** intese come le Operazioni che singolarmente considerate abbiano un valore complessivo *non superiore a*:
 - (i) 100.000,00 (centomila) se la controparte è una persona fisica e
 - (ii) 250.000,00 (duecentocinquantamila) se la controparte è una persona giuridica⁴;
- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) alle deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile;
- d) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale;
- e) alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

⁴ Nell'identificare tali Soglie di Esiguità la Società ha ritenuto che si tratta di importi idonei ad escludere, anche in considerazione delle dimensioni della Società, operazioni che, pur essendo concluse con una Parte Correlata, non comportano un apprezzabile rischio per la tutela degli investitori.

- (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.
- f) fermi gli obblighi di informativa previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, ove applicabili:
 - (i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive;
 - (ii) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, diverse da quelle indicate alle precedenti lettere b) e c), a condizione che:
 - (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dalla assemblea;
 - (b) nella definizione di tale politica sia stato coinvolto il Comitato Remunerazione e Nomine della Società (composto esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti);
 - (c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 - (iii) **le Operazioni Ordinarie Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard** intese come le operazioni che, sulla base di oggettivi elementi di riscontro:
 - (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa (principali attività che contribuiscono a generare i ricavi della società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie) e della connessa attività finanziaria (nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa, quali, a titolo esemplificativo, le passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime) della Società o della società Controllata che compie l'Operazione (Operazioni Ordinarie)⁵ e
 - (b) siano effettuate a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi

⁵ L'identificazione delle "Operazioni Ordinarie" è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Paragrafo 3 della Comunicazione Interpretativa.

imposti ovvero praticate a soggetti con cui la Società è obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Tuttavia, per le Operazioni Ordinarie Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard che, ai sensi del Paragrafo 5.1, si qualificano come Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo quanto previsto dall'art 17 del Reg. (UE) n. 596/2014, la Società, su impulso del Presidio con il supporto della DALs, provvede a:

- a) comunicare a Consob e al Comitato, entro 7 giorni dalla approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo della stessa, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e Conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- b) indicare nella Relazione Intermedia sulla Gestione e nella Relazione sulla Gestione Annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8 del Regolamento, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione del presente Paragrafo⁶.
- g) le Operazioni da realizzarsi sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- h) le **Operazioni Infragruppo/con e tra società Controllate e/o collegate senza interessi significativi**, ossia le Operazioni con o tra Società Controllate – anche congiuntamente da A.M.E. - e le Operazioni con Società Collegate, purché non vi siano interessi qualificati come “significativi” di altre Parti Correlate della Società.

Possono sussistere **Interessi Significativi** di altra Parte Correlata qualora:

- (i) la Società condivide con la società controllata o collegata uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche e tali soggetti, in aggiunta alla mera condivisione di ruoli, beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti dalla Società Controllata o Collegata con la quale l'Operazione è svolta: la valutazione di significatività degli interessi è condotta con riferimento al peso che assume la remunerazione dipendente

⁶ Cnf. Art. 13 comma 3 c) Regolamento.

dall'andamento della Controllata rispetto alla remunerazione complessiva dell'amministratore o del Dirigente con Responsabilità Strategiche. In particolare, si considerano, a titolo esemplificativo, sussistere interessi significativi solo qualora la componente variabile della retribuzione del soggetto interessato dipendente dall'andamento della Controllata risulti prevalente rispetto alla componente fissa della retribuzione medesima;

- (ii) la Società Controllata o Collegata sia partecipata dal soggetto che controlla la Società o che esercita influenza notevole su quest'ultima e la partecipazione detenuta dal predetto soggetto nella Parte Correlata superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società;

Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o Collegate.

4.2 Nei casi in cui un'Operazione con Parti Correlate non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, ove espressamente consentito dallo statuto, in caso di urgenza, ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, tale operazione può essere conclusa in deroga alle previsioni di cui ai Paragrafi 6.2 e 6.3 a condizione che:

- (a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione;
- (b) tale Operazione sia successivamente oggetto, ferma la propria efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- (c) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (d) la relazione e le valutazioni di cui al punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo di cui all'articolo 5, comma 137 del Regolamento Emittenti;

(e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

5. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE E DI MINORE RILEVANZA

5.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Sono da considerarsi Operazioni di Maggiore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate nelle quali almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento, qui di seguito descritti e applicabili a seconda della specifica Operazione, sia superiore alla soglia del 5% (**Soglia di Rilevanza**).

Gli indici di rilevanza sono i seguenti:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore**, ossia il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato dalla Società (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni periodiche aggiuntive).⁷
- b) **Indice di rilevanza dell'attivo**, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.⁸
- c) **Indice di rilevanza delle passività**, ossia il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono

⁷ Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

⁸ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività

essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della Società o del ramo di azienda acquisiti.

La Soglia di Rilevanza, sempre in relazione agli indici suddetti, è ridotta al 2,5% per le Operazioni suscettibili, conformemente alle previsioni del Regolamento, di incidere sulla autonomia gestionale della Società, aventi ad oggetto⁹:

- atti dispositivi di attività immateriali, quali a titolo esemplificativo marchi, brevetti, invenzioni industriali;
- acquisizioni /cessioni di aziende e rami di azienda;
- acquisizioni /cessioni di partecipazioni e/o strumenti finanziari in genere;
- acquisizione/cessione di beni immobili.

Assume rilevanza anche il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza indicate da parte di più Operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti Correlati sia a quest'ultima sia ad A.M.E., che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla presente Procedura.

In particolare nel verificare il superamento delle soglie di rilevanza sono considerate le sole Operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio di riferimento che non ricadano tra le Operazioni esenti ai sensi dell'art. 4 della presente Procedura, in quanto, a titolo esemplificativo, di importo esiguo ovvero Ordinarie Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o concluse con Società Controllate o Collegate (**Cumulo/Operazioni Cumulate – vedi Paragrafo 6.1.2)(iii)**¹⁰.

Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate siano individuate come di Maggiore Rilevanza secondo gli indici suindicati e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'Operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

⁹ Cnf. Allegato 3 del Regolamento e Paragrafo 2.1. lett. iv) Comunicazione Interpretativa.

¹⁰ Cnf. Paragrafo 2.3. Comunicazione Interpretativa.

5.2 Operazioni di Minore Rilevanza

Sono da considerarsi Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate che siano diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo e pertanto:

- (i) inferiori alle Soglie di Rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del precedente Paragrafo 5.1¹¹ e
- (ii) maggiori delle soglie previste per le Operazioni di Importo Esiguo, ai sensi del Paragrafo 4.1 a).

6. ITER PROCEDURALE¹²

6.1 Fase Istruttoria Preliminare (comune a tutte le Operazioni con Parti Correlate)

- 1) L'**Esponente Aziendale** preventivamente all'avvio di una trattativa per conto della Società o delle Controllate per il tramite delle quali la Società intende realizzare l'Operazione:
 - a) verifica, facendo riferimento ai dati riportati nel Registro Parti Correlate, se la controparte sia da considerarsi o meno Parte Correlata, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della DALS;
 - b) verifica se l'Operazione è qualificabile come Operazione di Importo Esiguo oppure, anche avvalendosi del supporto della DALS, se rientri in una delle specifiche ipotesi di esenzione descritte al Paragrafo 4.1 b), c), d), e);
 - c) qualora, ad esito delle verifiche sub a) e b), la controparte risulti Parte Correlata e l'Operazione non sia qualificabile come Operazione di Importo Esiguo o Esente ai sensi delle specifiche ipotesi sopra richiamate comunica tempestivamente al Presidio OPC, tramite indirizzo email segreteria.societaria@mondadori.it le informazioni relative all'Operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte;
- motivazioni dell'Operazione;
- tipologia ed oggetto dell'Operazione;

¹¹ Resta però fermo quanto previsto al Paragrafo 5.1. e al Paragrafo 6.1. 2) (iii) per le ipotesi di superamento delle soglie di rilevanza per effetto del Cumulo - Operazioni di Minore Rilevanza tra loro Omogenee o Realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

¹² Cnf. Paragrafo 6 e ss.

- controvalore stimato dell'Operazione, ovvero se si tratta di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda il totale delle attività e delle passività dell'entità oggetto dell'Operazione;
- tempistica prevista;
- eventuali altre Operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati;
- in caso di Operazioni a Condizioni ritenute Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta a supporto di tale qualificazione contiene oggettivi elementi di riscontro.

2) Il Presidio OPC, ricevuta la comunicazione di cui sopra, valuta tempestivamente:

- (i) la sussistenza o meno della correlazione con la controparte, eventualmente richiedendo ulteriori informazioni nelle modalità più opportune;
- (ii) se siano applicabili uno o più dei Casi di Esenzione¹³ di cui al Paragrafo 4, prestando attenzione alla relativa disciplina.

Il Presidio OPC provvede a dettagliare le attività di verifica svolte, anche per le Operazioni Esenti, mantenendone traccia, anche in funzione dell'informativa contabile di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento (Paragrafo 9.3).

- (iii) se l'Operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza (tenendo conto anche del possibile Cumulo) ovvero come Operazione di Minore Rilevanza ai sensi dei Paragrafi 5.1 o 5.2 e se l'Operazione si configuri altresì come Informazione Privilegiata e pertanto vadano osservate le previsioni sub Paragrafo 9.4 e le procedure aziendali relative.

Ai fini delle verifiche circa l'eventuale rilevanza dell'Operazione, il Presidio OPC si attiene anche ai seguenti criteri:

- il controvalore dei contratti di durata dovrà considerarsi pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale

13 Resta fermo che per l'ipotesi di Esenzione relativa ai Piani ex 114 bis TUF (Paragrafo 4.1. f)(i) e per le altre previste al Paragrafo 4.1.f(ii) e (iii), 4.1(g), 4.1(h), 4.2, il Presidio/Dir. Amm., su impulso dell'Esponente Aziendale, deve attivarsi ai fini della Informazione Finanziaria Periodica, ove applicabile (Paragrafo 9.3.); per le ipotesi di esenzione di Operazioni Ordinarie Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, il Presidio deve comunque verificare anche la rilevanza ai fini anche della applicazione delle previsioni informative sub Paragrafo 4.1.f(iii)

ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse maggiore ad un anno, per tutto il periodo di preavviso;

- le Operazioni non esenti, singolarmente di Minore Rilevanza, ma tra loro Omogenee o realizzate in Esecuzione di un Disegno Unitario, concluse, nel corso di uno stesso esercizio sociale, con la stessa Parte Correlata o con soggetti Correlati sia a quest'ultima sia alla Società, dovranno essere tra loro sommate (**Operazioni Cumulate/Cumulo**): in particolare, in un primo momento si determina la rilevanza di ogni singola Operazione sulla base dell'indice o degli indici ad essa applicabili e, successivamente, al fine di verificare il superamento delle soglie di rilevanza, si sommano i risultati relativi a ciascun indice¹⁴.

3) Nel caso in cui il Presidio OPC, ad esito delle attività di verifica di cui sopra:

- (a) confermi che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlate;
- (b) accerti che non siano applicabili uno o più dei casi di esenzione di cui al precedente Paragrafo 4¹⁵ e, conseguentemente, accerti che l'Operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero Operazione di Minore Rilevanza; e
- (c) ottenga riscontro favorevole dell'Amministratore Delegato - che si avvale delle funzioni aziendali competenti in relazione a tipologia e caratteristiche dell'Operazione - in merito alla procedibilità delle attività finalizzate all'eventuale conclusione dell'Operazione,

avvia l'*iter* procedurale disciplinato rispettivamente dai successivi Paragrafi 6.2 e 6.3 a seconda che l'Operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero come Operazione di Minore Rilevanza.

4) Laddove il Presidio OPC qualifichi un'Operazioni di Maggiore Rilevanza quale Operazione Esente in quanto conclusa a Condizioni di Mercato o Standard e tale Operazione, il Responsabile della DALS si attiva tempestivamente affinché siano effettuate le comunicazioni di cui al Paragrafo 4.1(f)(iii)(a) e (b).

¹⁴ Ferma l'ipotesi di Cumulo di Operazioni (art. 5 comma 2, Regolamento), le Operazioni con Parti Correlate sono valutate, ai fini del calcolo della loro Maggiore o Minore Rilevanza, su base individuale. Conseguentemente, con particolare riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, la remunerazione assegnata a ciascun componente e a ciascun dirigente costituirà un'autonoma operazione con parte correlata, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme di esenzione e procedurali applicabili. Quanto alle norme di trasparenza, varranno naturalmente le norme sul Cumulo – da effettuarsi con riguardo al singolo dirigente con responsabilità strategiche – relative alle operazioni omogenee o legate da un disegno unitario (cfr. Paragrafo 2.2. Comunicazione Interpretativa).

¹⁵ Il Presidio presterà attenzione alla disciplina comunque prevista per le ipotesi di esenzione sub Paragrafo 4.

6.2 Procedura per Operazioni di Maggiore Rilevanza

6.2.1. *Riserva di competenza del Consiglio di Amministrazione*

Tutte le Operazioni di Maggiore Rilevanza che non siano di competenza Assembleare – incluse quelle “Cumulate” per le quali si considera soggetta alla medesima procedura l’Operazione che determina il superamento di almeno una delle Soglie di Rilevanza – sono riservate alla competenza esclusiva e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere motivato favorevole vincolante del Comitato.

6.2.2. *Modalità di istruzione e approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza*

- 1) Verificata, ad esito delle attività di cui al precedente Paragrafo 6.1, la qualificazione dell’Operazione quale Operazione di Maggiore Rilevanza, il **Presidio OPC** invia tempestivamente, e in ogni caso entro 2 giorni dal completamento della attività di verifica, al Presidente del Comitato una scheda illustrativa aggiornata dell’Operazione e la documentazione di supporto esistente¹⁶.
- 2) Il **Comitato**, salva eventuale attivazione dei Presidi Alternativi di cui al Paragrafo 6.2.3., avvia tutte le attività necessarie ed opportune al fine di partecipare alla fase istruttoria e delle trattative.

La partecipazione dei componenti il Comitato alla fase istruttoria e delle trattative si realizza prevalentemente attraverso lo svolgimento di appositi incontri fra i componenti stessi – o in rappresentanza degli stessi, un membro a ciò delegato – e l’Amministratore Delegato e/o i Consiglieri all’uopo delegati e/o i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria. I componenti del Comitato (o il soggetto dallo stesso delegato) hanno facoltà di richiedere a detti soggetti la documentazione di supporto ritenuta necessaria ed opportuna. Il Comitato, ovvero il soggetto dallo stesso delegato, può in ogni momento richiedere informazioni aggiuntive e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria.

Inoltre, ove lo richiedano la natura, l’entità e le caratteristiche dell’operazione, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere da un Esperto Indipendente secondo quanto previsto dal Paragrafo 3.7.

¹⁶ A titolo esemplificativo, le informazioni da trasmettere riguardano (i) la natura della correlazione, (ii) le modalità esecutive dell’operazione, (iii) le condizioni temporali ed economiche dell’operazione, (iv) il procedimento valutativo seguito e la relativa documentazione di supporto, (v) gli interessi e le motivazioni sottostanti l’operazione e (vi) gli eventuali rischi per la Società o le Controllate.

- 3) Il Comitato si riunisce in tempo utile, e comunque almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per deliberare in merito all'approvazione dell'Operazione stessa nel suo complesso e sui suoi diversi aspetti, per formulare il proprio parere (vincolante).

Alla riunione del Comitato, alla quale può partecipare, anche attraverso un proprio delegato, il Collegio Sindacale, possono partecipare anche, se richiesto dal Presidente del Comitato, i responsabili (o persone da loro incaricate) delle strutture A.M.E. e/o di società del Gruppo coinvolte nelle Operazioni e/o altri dirigenti e consulenti indicati dal Comitato stesso.

- 4) Il Comitato, nel formulare il proprio parere (vincolante), svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di A.M.E. al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 5) Tale parere, sia esso positivo, condizionato o negativo, deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato e essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione almeno 3 giorni prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per deliberare in merito all'Operazione, salva la facoltà del Comitato di richiedere, in presenza di comprovate ragioni, un maggior termine. Tutta la documentazione e le informazioni trasmesse al Comitato dalle funzioni di volta in volta competenti e le osservazioni da questo formulate, sono messe a disposizione del Consiglio di Amministrazione negli stessi termini.

- 6) Nella riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per approvare l'Operazione, il Presidente del Comitato illustra al Consiglio il parere motivato del Comitato medesimo:

a) nel caso in cui il parere sia negativo, il Consiglio di Amministrazione non può approvare l'Operazione in questione a meno che, ove espressamente previsto dallo statuto, non ottenga la preventiva autorizzazione della Assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, codice civile ed in tale Assemblea i Soci non Correlati presenti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;

b) in caso di parere favorevole condizionato, l'approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione dovrà essere condizionata alla modifica delle condizioni dell'Operazione conformemente ai rilievi formulati.

c) nel caso di parere positivo, il verbale del Consiglio di Amministrazione che approva l'Operazione riporta adeguata motivazione in merito

all'interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato/Presidi Alternativi.

- 7) In ogni caso, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione, si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 8) La Società deve osservare anche gli obblighi di informativa previsti al successivo Paragrafo 9.

6.2.3. *Presidi Alternativi*

Nel caso in cui uno o più componenti del Comitato si dichiarino Correlati con riferimento ad una specifica Operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione stessa, le funzioni relative alle fasi del presente Paragrafo 6.2 di competenza del Comitato, sono attribuite agli Amministratori Non Correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, al Collegio Sindacale. È fatta salva la facoltà del Comitato di designare un Esperto Indipendente la cui indipendenza è verificata dal Comitato stesso conformemente a quanto previsto nel Paragrafo 3.7. Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In questo caso il parere relativo a tale specifica Operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione stessa, dovrà essere rilasciato dal Sindaco o dai Sindaci non Correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, da un Esperto Indipendente nominato dal Comitato.

Ove sia attivato un Presidio Alternativo, lo stesso può avvalersi dell'assistenza di uno o più Esperti Indipendenti secondo quanto previsto dal Paragrafo 3.1(iv), *mutatis mutandis*.

6.2.4. *Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare*

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dei Paragrafi 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3.

6.3 Procedura per Operazioni di Minore Rilevanza

6.3.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Le Operazioni di Minore Rilevanza, che non siano di competenza Assembleare, sono approvate dall'organo competente, previo motivato parere non vincolante del Comitato.

L'organo competente ad approvare le Operazioni di Minore Rilevanza è individuato nell'Amministratore Delegato, qualora l'Operazione rientri nell'ambito delle relative deleghe gestionali, ovvero nel Consiglio di Amministrazione.

6.3.2 Modalità di istruzione e approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza

- 1) Verificata, ad esito delle attività di cui al precedente Paragrafo 6.1, la qualificazione dell'Operazione quale Operazione di Minore Rilevanza, il **Presidio** invia tempestivamente e in ogni caso entro 2 giorni dal completamento della attività di verifica, al Presidente del Comitato una scheda illustrativa aggiornata dell'Operazione e la documentazione di supporto esistente¹⁷.
- 2) Il Comitato, salva eventuale attivazione dei Presidi Alternativi di cui al Paragrafo 6.3.3., si riunisce in tempo utile prima della determinazione dell'Amministratore Delegato o della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare sull'Operazione.

Alla riunione, alla quale può partecipare, anche attraverso un proprio delegato, il Collegio Sindacale, partecipano, se richiesto dal Presidente del Comitato, i responsabili (o persone da loro incaricate) delle strutture A.M.E. e/o di società del Gruppo coinvolte nelle Operazioni e/o altri dirigenti e consulenti indicati dal Comitato stesso.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'Operazione, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, da un Esperto Indipendente secondo quanto previsto al Paragrafo 3.7.

- 3) Il Comitato, per formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di A.M.E. al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato è allegato al verbale della riunione.

¹⁷ A titolo esemplificativo, le informazioni da trasmettere riguardano (i) la natura della correlazione, (ii) le modalità esecutive dell'operazione, (iii) le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, (iv) il procedimento valutativo seguito e la relativa documentazione di supporto, (v) gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione e (vi) gli eventuali rischi per la Società o le Controllate.

- 4) La documentazione, messa a disposizione del Comitato dalle funzioni di volta in volta competenti, le eventuali osservazioni da questo formulate nonché il parere del Comitato viene quindi trasmessa all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione almeno tre 3 giorni prima della determinazione dell'organo monocratico competente o della riunione convocata per approvare l'Operazione, salva la facoltà del Comitato di richiedere, in presenza di comprovate ragioni, un maggior termine.
- 5) Ai fini della determinazione da parte dell'Amministratore Delegato o nella riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per approvare l'Operazione, il Presidente del Comitato illustra il motivato parere del Comitato medesimo.
- 6) Il verbale del Consiglio di Amministrazione che approva l'Operazione o della determinazione dell'organo monocratico, ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato/Presidi Alternativi.
- 7) In ogni caso, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione, si astengono dalla votazione sulla stessa. Nel caso in cui l'Amministratore Delegato si qualifichi come Amministratore Coinvolto nell'Operazione, lo stesso dovrà sottoporre la deliberazione al Consiglio di Amministrazione.
- 8) La Società deve osservare anche gli obblighi di informativa previsti al successivo Paragrafo 9.

6.3.3. *Presidi Alternativi*

Nel caso in cui uno o più componenti del Comitato si dichiarino Correlati con riferimento ad una specifica Operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione, il motivato parere non vincolante dovrà essere rilasciato, dall'Amministratore Indipendente o dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale. È fatta salva la facoltà del Comitato di designare un Esperto Indipendente la cui indipendenza è verificata dal Comitato stesso conformemente a quanto previsto nel Paragrafo 3.7. In caso di ricorso al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In questo caso il parere relativo a tale specifica Operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione stessa, dovrà essere rilasciato

dal Sindaco o dai Sindaci non Correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, da un Esperto Indipendente nominato dal Comitato.

Ove sia attivato un Presidio Alternativo, lo stesso può avvalersi dell'assistenza di uno o più Esperti Indipendenti secondo quanto previsto dal Paragrafo 3.1(iv), *mutatis mutandis*.

6.3.4. Operazioni di minore rilevanza di competenza assembleare

Quando un'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dei paragrafi 6.3.1. 6.3.2 e 6.3.3.

7. OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

7.1 Disciplina comune per Operazioni di Maggiore Rilevanza e per Operazioni di Minore Rilevanza

Qualora un Esponente Aziendale, in forza delle deleghe conferitegli, esamini, approvi o intenda sottoporre all'esame/approvazione del Consiglio di Amministrazione di A.M.E. un'Operazione con Parti Correlate da Concludersi per il tramite di una società Controllata¹⁸, si applicano *mutatis mutandis* le previsioni di cui al Paragrafo 6 e seguenti.

8. PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO

Ai fini della presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere quadro relativamente ad operazioni tra loro omogenee da realizzarsi con determinate categorie di Parti Correlate.

In questo caso dovranno essere applicate, *mutatis mutandis*, le procedure indicate nei precedenti Paragrafi 5.2. e 5.3., distinguendo a seconda che il probabile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera quadro determini l'applicazione della disciplina relativa alle Operazioni di Maggiore rilevanza ovvero alle Operazioni di Minore Rilevanza. Tali procedure non saranno applicabili alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera quadro adottata dal Consiglio di Amministrazione.

¹⁸ A tali fini, si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile, anziché alla definizione rilevante per l'individuazione delle Parti Correlate (cnf. Nota 4).

Le delibere quadro adottate conformemente al presente Paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno, si devono riferire a Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e dovranno contenere una specifica motivazione delle condizioni previste.

La Società deve osservare anche gli obblighi di informativa previsti al successivo Paragrafo 9.

Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un Documento Informativo pubblicato conformemente a quanto previsto nel Paragrafo 9 non sono computate ai fini del cumulo di cui ai Paragrafi 5.1 e 6.1 2)(iii).

9. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Tutte le funzioni aziendali coinvolte di A.M.E. e delle Controllate collaborano al fine di consentire alla Società di adempiere compiutamente e tempestivamente agli obblighi informativi previsti dal Regolamento.

9.1 Informativa Interna e al Pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

- (i) (Informativa Interna)** Trimestralmente, l'Amministratore Delegato, con il supporto del Presidio o della DALS fornisce, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa e adeguata informativa sulla esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate dai competenti organi nel trimestre di riferimento ai sensi del Paragrafo 6.3. L'informativa ha ad oggetto anche l'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate effettuate per il tramite delle Controllate.

- (ii) (Informativa al Pubblico)** Fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014, nel caso di una o più Operazioni di Minore Rilevanza siano state approvate dall'organo competente nonostante il parere negativo espresso dal Comitato, la DALS, sentito l'Amministratore Delegato, con il supporto della Dir. Amm. e delle altre funzioni coinvolte anche in relazione alla tipologia di Operazione, predispone e mette a disposizione del pubblico entro quindici 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre di riferimento, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali Operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo espresso dal Comitato. Nel medesimo termine il parere negativo del Comitato è messo a disposizione del pubblico in

allegato al documento di cui sopra o sul sito Internet della Società www.mondadori.it, alla sezione *Governance*¹⁹.

- (iii) Restano fermi gli obblighi informativi relativi all'Informativa di Bilancio nella Relazione Intermedia e nella Relazione Annuale a cura della Dir. Amm, sub Paragrafo 9.3.

9.2 Informativa interna e al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

- (i) **(Informativa Interna)** Trimestralmente l'Amministratore Delegato, con il supporto del Presidio o della DALS fornisce, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa e adeguata informativa sulla esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate dai competenti organi nel trimestre di riferimento. L'informativa ha ad oggetto anche l'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate eseguite per il tramite delle Controllate.

In caso di Operazione approvata sulla base di parere favorevole condizionato del Comitato, anche l'evidenza del rispetto delle condizioni è fornita nell'ambito dell'informativa di cui sopra.

- (ii) **(Informativa al Pubblico)** Fermo restando quanto ulteriormente previsto dall'art. 5 del Regolamento, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la DALS, sentito l'Amministratore Delegato, con il supporto della Dir. Amm. e delle altre funzioni coinvolte in relazione alla tipologia di Operazione predispone, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) n. 596/2014, un Documento Informativo da redigersi in conformità all'Allegato 4 del Regolamento e mettersi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nella parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile²⁰.

Anche nell'ipotesi di superamento della soglia di rilevanza per effetto del Cumulo (vedi Paragrafo 6.1.2 (iii)), è predisposto un Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento contenente informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del Cumulo.

Tale documento viene messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che

19 Cnf. Art. 7 lett. g) Regolamento.

20 Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro 7 giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

determina il superamento della soglia di rilevanza. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della suddetta Soglia di Rilevanza siano compiute da Società Controllate da A.M.E., il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Nei termini precedentemente indicati la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o separatamente sul sito Internet www.mondadori.it, alla sezione *Governance*, gli eventuali pareri del Comitato, degli Amministratori Indipendenti e degli Esperti Indipendenti nominati ai sensi del Paragrafo 3.1 (iv) e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. In relazione ai pareri degli Esperti Indipendenti, la Società potrà pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento, motivando tale scelta.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del Regolamento, qualora la Società sia altresì tenuta a predisporre un Documento Informativo ai sensi degli articoli 70, comma 4 e 71 del Regolamento Emittenti, si riserva di pubblicare un unico documento che contiene informazioni richieste dal comma 1 dell'art. 5 del Regolamento e dai medesimi articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob, con il supporto della DALs e delle funzioni coinvolte, i documenti e i pareri di cui sopra conformemente a quanto previsto dall'art. 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

- iii) Restano altresì fermi gli obblighi informativi per Operazioni Ordinarie Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard (esenti) qualificate di Maggiore Rilevanza e le previsioni di cui al successivo Paragrafo 9.3.

9.3 Informativa finanziaria periodica ²¹

La Dir. Amm., eventualmente con il supporto della DALs e del Presidio e delle altre funzioni coinvolte in relazione alla tipologia di Operazione, fornisce informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione relative a:

- singole Operazioni individuate come di Maggiore Rilevanza ai sensi della presente Procedura concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;

²¹ Cnf. Art. 5 comma 8 Regolamento e Paragrafo 10 Comunicazione Interpretativa.

- altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

9.4 Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014

Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a. la descrizione dell'Operazione;
- b. l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c. la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d. se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del Paragrafo 5.1 e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento;
- e. la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal Paragrafo 4;
- f. l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti.

10. DIFFUSIONE DELLE PROCEDURE

La Procedura è diffusa a cura della **Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Affari Legali e Societari** affinché le funzioni aziendali sia di A.M.E. che delle sue Controllate ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, ne recepiscano e ne osservino le disposizioni, impegnandosi ad adempiere a tutti

gli obblighi previsti dalla Procedura medesima, al fine di garantire effettività ai processi ivi disciplinati e a diffondere la Procedura medesima all'interno delle rispettive strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitano il controllo.

In particolare le società Controllate sono tenute a fornire ad A.M.E. facendo riferimento alla DALS e alla Dir. Amm. tutte le informazioni necessarie per la predisposizione degli adempimenti informativi previsti dal Regolamento e dalla Procedura.

11. ITER PER MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente, indicativamente con cadenza almeno triennale²², se procedere ad una revisione della Procedure, tenendo conto, delle eventuali modifiche normative, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa delle stesse nella prassi applicativa.

Ogni modifica apportata alla Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione di A.M.E. previo parere favorevole del Comitato.

Le modifiche agli allegati non richiedono la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione di A.M.E. e possono essere effettuate e pubblicate direttamente a cura della DALS.

12. PUBBLICAZIONE E VIGILANZA SULLE PROCEDURE

La Procedura è pubblicata sul sito *internet* della Società www.mondadori.it, alla sezione *Governance*, sull'*intranet* aziendale e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella Relazione Annuale sulla Gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle Operazioni con Parti Correlate.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del codice civile ovvero ai sensi dell'art. 153 del TUF.

L'applicazione della presente Procedura potrà essere regolata da ulteriori disposizioni/norme operative interne nonché attraverso il Regolamento CPC eventualmente adottato dal Comitato.

²² Cnf. Paragrafo 6.1. Comunicazione Interpretativa.

Allegato A

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali.

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]²³.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

²³ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.